COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XCVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1213

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvedimenti straordinari per la Calabria (*Approvato dal Senato*) (4938) . 1214

PRESIDENTE . . 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1227, 1228, 1231

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 1228

BUFFONE 1230

CERUTI, *Relatore* . 1214, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224

LORETI 1230

MINASI 1215, 1227, 1228

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* . 1214, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1227

POERIO . . . 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1221, 1223, 1227, 1228

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4981) . 1231

PRESIDENTE 1231

FORNALE, *Relatore* 1231

PAG.

Proposta di legge (*Votazione a scrutinio segreto*):

Senatore SALARI: Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e la acquicoltura del Trasimeno (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4934) 1232

PRESIDENTE 1232

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1232

La seduta comincia alle 11,5.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvata*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che nella seduta odierna i deputati Minasi, Nucci, Ferrari Aggradi, Gullo, Buffone, Poerio, Villa, Castellucci, Vincelli e Pucci Ernesto sostituiscono rispettivamente i deputati Avolio, Bonomi, Franzo, Gombi, Lettieri, Miceli, Negroni, Prearo, Scarascia Mugnozza e Truzzi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti straordinari per la Calabria *(Approvato dal Senato)* (4938).

PRESIDENTE. Il primo punto all'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per la Calabria » (*Approvato dal Senato*) (4938).

Dal momento che nella precedente seduta abbiamo chiuso la discussione generale, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(*Interventi aggiuntivi per la Calabria*)

Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo e all'istituzione di Parchi nazionali, in armonia con il programma economico nazionale.

All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive che saranno formulate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si provvede previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli altri, sia pure similari, previsti dalla legislazione vigente a carico delle Amministrazioni statali e della Cassa per il Mezzogiorno.

Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresì, il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al fine di garantire l'aggiuntività di cui al terzo comma del presente articolo.

All'articolo 1 è stato presentato dagli onorevoli Miceli, Poerio, Magno, Gullo e Minasi il seguente emendamento:

« *Sostituire il primo comma con il seseguente:*

Nel quadro del piano di sviluppo economico regionale, per il periodo che intercorre dall'entrata in vigore della presente legge sino al 31 dicembre 1980, la Regione calabrese, d'intesa con il Governo della Repubblica, è autorizzata ad adottare in Calabria un programma organico di opere per la difesa e conservazione del suolo attraverso la sistemazione idraulico-forestale, la sistemazione dei corsi d'acqua dei bacini montani, la stabilizzazione delle pendici, la sistemazione agraria dei terreni montani e collinari, la costruzione dei laghi collinari e di serbatoi di invaso delle acque a fondamentale scopo di regimazione delle piene, la istituzione di parchi nazionali ».

POERIO. Con l'emendamento l'obiettivo che si vuole raggiungere è che sia la Regione calabrese ad adottare, in Calabria, un organico programma di opere per la difesa e la conservazione del suolo. Ciò perché riteniamo che solo la istituenda Regione calabrese possa promuovere quelle iniziative atte ad affrontare i vari problemi della Calabria.

CERUTI, *Relatore*. L'emendamento non è accettabile perché, anzitutto, fa riferimento alla Regione calabrese, non ancora istituita. Inoltre, la presenza nel Comitato di coordinamento del presidente del Comitato regionale garantisce la partecipazione degli enti locali regionali. Non è accettabile perché esclude l'inquadramento di leggi speciali nel programma economico nazionale.

Per quanto riguarda i parchi nazionali invece l'emendamento è già accolto nell'articolo 1 del disegno di legge.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo non può accettare l'emendamento per le stesse ragioni espresse dal Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli, Poerio ed altri.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Miceli, Poerio, Magno, Gullo e Minasi hanno presentato, in via subordinata, il seguente emendamento all'articolo 1:

« *In via subordinata, al primo comma, dopo la parola*: Calabria, *inserire le altre*: e sino a sei mesi dopo la data delle prime elezioni dell'Assemblea regionale calabrese ».

POERIO. Dal momento che il collega relatore dice che ancora la Regione non è istituita, con questo emendamento vogliamo offrire una soluzione accettabile.

Mi pare perciò che questo emendamento non si possa respingere.

CERUTI, *Relatore*. Ho già risposto prima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento subordinato.

(*Non è approvato*).

Onorevole Poerio, mantiene anche i successivi emendamenti in via subordinata?

POERIO. Li mantengo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Miceli, Poerio, Magno, Gullo e Minasi hanno presentato il seguente emendamento:

« *In via subordinata, al primo comma, sopprimere le parole*: in particolare ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Miceli, Poerio, Magno, Gullo e Minasi hanno presentato il seguente emendamento:

« *In via subordinata, al primo comma, sostituire la parola*: nazionale, *con la seguente*: regionale ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*Non è approvato*).

Poiché non vi sono altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

(*Contenuto degli interventi*)

Gli interventi aggiuntivi e integrativi per la Calabria comprendono:

a) opere per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi di acqua e dei bacini versanti, per la stabilità e conservazione del suolo nelle pendici e per la bonifica montana e valliva;

b) opere per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo delle alluvioni e frane, ivi comprese le opere per il risanamento integrale degli abitati dissestati, in coordinamento con gli interventi di cui alla lettera *a*), nonché le opere per la difesa degli abitati dal mare;

c) interventi per favorire il riordinamento fondiario in base alla legislazione vigente in materia, con particolare riguardo agli interventi diretti a determinare sia la costituzione di aziende aventi convenienti dimensioni, sia l'evoluzione delle strutture agricole e forestali verso forme rispondenti ad un armonico sviluppo della regione;

d) interventi nei settori della formazione civica, culturale e professionale;

e) interventi nel settore dell'assistenza tecnica, con particolare riguardo alle esigenze della difesa e valorizzazione del suolo.

I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sono fissati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in conformità delle direttive di cui al precedente articolo.

Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei Comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è assunta a carico dello Stato e grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità o di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

Agli effetti dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a*) del primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, essere effettuati acquisti o espropri a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di terreni degradati, nudi o boscati, già rimboschiti o ricostituiti, ovvero da destinare a rimboschimento o a ricostituzione boschiva, con le modalità indicate all'articolo 15.

Le opere pubbliche da realizzare in Calabria ai sensi della presente legge, sono a totale carico dello Stato e gravano sui fondi di cui all'articolo 18.

L'onorevole Minasi propone di sopprimere gli interi commi riportati sotto le lettere *c*), *d*), *e*).

Vi è un analogo emendamento Poerio ed altri, tendente a sopprimere le lettere *c*) e *d*). Quest'ultimo emendamento rimane evidentemente assorbito da quello presentato dal deputato Minasi, che ha facoltà d'illustrarlo.

MINASI. Ho già avuto occasione di esprimere quella che è la nostra preoccupazione: il provvedimento che discutiamo è strutturato disorganicamente e lascia piena libertà all'esecutivo di distogliere questi fondi e di impiegarli a fini diversi da quello che dovrebbe essere il fine istituzionale della presente legge, e cioè la difesa del suolo. Il mio emendamento tende pertanto a impedire nei limiti del possibile tale dirottamento di fondi.

CERUTI, *Relatore*. Già nel corso della discussione generale svoltasi ieri il Relatore, riservandosi di presentare un ordine del giorno all'attenzione del Governo, aveva insistito perché almeno 200 miliardi delle somme stanziate in questa legge venissero riservati alle opere di difesa e conservazione del suolo, proprio per indicare il fine essenziale del provvedimento. Mi riservo, nel corso della discussione, di presentare quest'ordine del giorno; però, così come ha fatto presente il signor Ministro in sede di replica, non si ritiene che taluni interventi, come il riordinamento fondiario, il fattore umano e l'assistenza tecnica, siano complementari e non collegati con il problema centrale della difesa del suolo. Per questa ragione non possiamo accettare l'emendamento.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Mi associo al Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Minasi-Poerio, soppressivo delle lettere *c*), *d*), *e*).

(*Non è approvato*).

Alla lettera *c*) vi sono due emendamenti subordinati a firma Poerio ed altri. Do lettura del primo emendamento:

« *In via subordinata, al primo comma, sostituire la lettera* c) *con la seguente:*

c) interventi atti a favorire – anche mediante la concessione di sussidi in conto capitale e di contributi supplementari per il pagamento dei mutui contratti – la formazione di aziende a proprietà coltivatrice, di aziende consortili silvo-agro-pastorale, di cooperative agricole, e ciò attraverso l'acquisto di nuove terre, la ricomposizione fondiaria, la provvista di attrezzature e di scorte per una coltivazione dei fondi e di un allevamento moderni ».

Do lettura del secondo emendamento:

« *In via ulteriormente subordinata, al primo comma, lettera* c), *dopo la parola:* aziende, *inserire le altre*: diretto-coltivatrici e cooperative ».

POERIO. La nostra preoccupazione mi pare sia stata manifestata anche dal Ministro, il quale dovrebbe accettare questo nostro emendamento, dal momento che la dizione indicata nella legge non soltanto è abbastanza vaga ma favorisce chiaramente la valorizzazione di quelle strutture agricole e forestali che finora non hanno garantito un rinnovamento agricolo della regione calabrese. Basti considerare il fatto che, pur essendo stati erogati in direzione dell'investimento agricolo centinaia di miliardi, la maggior parte di questi sono andati a finire nelle tasche dei grandi proprietari fondiari, aumentando così la rendita fondiaria e non certamente incoraggiando lo sviluppo dell'agricoltura. Potremmo citare a conferma di queste parole lo intervento che il professor Rossi Doria ha fatto in un convegno che il partito socialista ha tenuto di recente a Taranto e una conferenza che lo stesso professor Rossi Doria ha tenuto, su invito dell'Amministrazione provinciale, a Catanzaro un anno fà.

Appunto queste nostre preoccupazioni ci inducono a insistere nel mantenimento dell'emendamento, il quale si propone di far sì che gli investimenti vadano nella direzione della proprietà coltivatrice, di aziende consortili silvo-pastorali, di cooperative agricole. A conferma di ciò stanno i drammatici fatti di Isola e di Cutro, che sono una denuncia patente di tali fatti e l'espressione chiara della volontà di quei contadini e di quelle popolazioni delle scelte che essi vogliono operare.

CERUTI, *Relatore*. Questo delimitare gli interventi per alcune categorie sociali è un argomento ricorrente in questa Commissione. Anche durante il dibattito sul Piano verde n. 2 ci siamo intrattenuti su questo argomento e credo che la scelta che il Governo ha operato in corrispondenza della politica agraria del Mercato comune europeo sia a favore della professionalità in agricoltura. Se guardiamo tutta la legislazione di questo periodo noi vediamo questa costante preoccupazione del Governo.

Nel caso specifico, poi, si tratta di interventi, già previsti dalle leggi ordinarie, affidati al Ministero dell'agricoltura e alla Cassa per il Mezzogiorno. Gli altri interventi aggiuntivi sono contemplati nell'articolo 2.

Anche l'emendamento presentato in via subordinata non è accettabile perché limita gli interventi solo a favore di alcune categorie escludendo altre dai benefici per il riordinamento fondiario.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Potrei associarmi al Relatore, ma desidero che rimanga agli atti un mio rilievo sulla contraddittorietà delle posizioni assunte dall'onorevole Poerio e dalla sua parte.

Tutta la critica che abbiamo ascoltato ieri era diretta ad accusare il Governo di destinare gran parte del 345 miliardi ad interventi

che non avrebbero nulla a che fare con la difesa del suolo, tanto che ieri ho dovuto attardarmi a dimostrare che quei settori di intervento sono invece pertinenti anche alla difesa del suolo.

Ora, invece, viene presentato un emendamento che tende a sopprimere le lettere *c*) *e d*).

Vi è poi un altro discorso da fare. È possibile che voi comunisti non vogliate mai tener conto di ciò che vi viene fatto osservare dal Governo e dalla maggioranza? Io al Senato ho presentato, a seguito di reiterate accuse del senatore Scarpino, quattro volumi con 50 mila nominativi che dimostrano quanto sia infondata l'accusa che i fondi siano andati ai grandi agrari, i quali, hanno avuto solo il 9 per cento della somma destinata ai miglioramenti fondiari. Almeno dateci atto di questo! Se lo volete, io posso portare anche qui l'identica documentazione, ma non continuate ad accusare per accusare senza rendervi conto della giustezza delle accuse.

POERIO. Io, invece, le invierò la relazione del professor Tagliacarne tenuta a Catanzaro.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Ma si vuole rendere conto che, nel dialogo col Governo, è necessario soprattutto vedere quali siano le fonti di documentazione dello stesso Governo?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento alla lettera *c*) dell'onorevole Poerio.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato dell'onorevole Poerio.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Poerio ed altri propongono di inserire al quinto comma, dopo le parole: « Aziende di Stato per le foreste demaniali », le altre: « di Comuni, di Consorzi di comuni, di comunità montane ».

CERUTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Vi è poi un emendamento subordinato, sempre a firma degli onorevoli Poerio ed altri, soppressivo al quinto comma delle parole: « o boscati, già rimboschiti o ricostruiti, ovvero ».

CERUTI, *Relatore*. Sono contrario.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 3.

(*Attuazione degli interventi*)

La Cassa per il Mezzogiorno ed il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Programmi degli interventi e relazione al Parlamento*)

I programmi degli interventi da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione della presente legge e delle direttive del piano di coordinamento di cui all'articolo 1, sono predisposti dalla Cassa stessa, d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 e sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La Cassa presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord una relazione sull'esecuzione delle opere effettuate nell'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento in allegato alla relazione sull'attuazione del piano quinquennale di cui all'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

In sede di prima applicazione della presente legge, sia i programmi che la relazione si riferiscono al periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1968.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(*Disposizioni concernenti il Comitato tecnico di coordinamento*)

Al coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, provvede, in sostituzione del Comitato costituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, un Comitato tecnico di coordinamento costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e composto dal Presidente del Comitato regionale per la programmazione economica, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, dal Provveditore alle opere pubbliche, dal Direttore della Ragioneria regionale dello Stato, dall'Ispettore compartimentale agrario, dal Capo dello Ispettorato per le foreste della Calabria, dal Presidente dell'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche, nonché da tre docenti universitari di materie pertinenti ai settori idraulico, geologico e forestale nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

Il Comitato è presieduto da un esperto nominato, per la durata di un quinquennio, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, ed è dotato di una segreteria composta da personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, nel limite massimo di dieci unità.

Ai fini del necessario collegamento con il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno è istituito, presso tale Comitato, un apposito ufficio del Comitato tecnico di coordinamento.

Al Comitato tecnico di coordinamento sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

a) collaborare con la Cassa per il Mezzogiorno alla predisposizione dei programmi delle opere ai sensi dell'articolo 4;

b) esprimere il parere in merito ai progetti esecutivi delle opere sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa;

c) esprimere il parere sui programmi esecutivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, ivi compresi i programmi dell'ANAS, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, relativi ad opere, da eseguirsi nella regione, connesse con gli interventi previsti dalla presente legge;

d) redigere, d'intesa con le Amministrazioni interessate, progetti organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini, curando, attraverso la Commissione tecnica di cui all'articolo 6, il coordinamento degli interventi medesimi;

e) esprimere il parere in ordine al piano regolatore relativo al trasferimento degli abitati;

f) predisporre, d'intesa con la Cassa, i preventivi di spesa necessari per il proprio funzionamento, nonché i rendiconti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Il Comitato tecnico di coordinamento provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione dei programmi di cui alla precedente lettera *a*).

I programmi esecutivi di cui alla lettera *c*) debbono essere comunicati, prima dell'approvazione ai sensi della legislazione vigente, al Comitato tecnico di coordinamento. Il parere del Comitato anzidetto deve essere inviato ai Ministeri interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.

Il Comitato tecnico-amministrativo istituito presso il Provveditorato regionale delle opere pubbliche della Calabria è integrato dal Presidente del Comitato di coordinamento di cui al primo comma del presente articolo e da un funzionario designato dal Presidente della Cassa.

Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento, ivi comprese quelle per il personale, si provvede con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dal Comitato stesso d'intesa con la Cassa e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione del rendiconto consuntivo.

Gli onorevoli Poerio ed altri hanno presentato tre emendamenti:

Sopprimere, al primo comma, le parole: « e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche ».

Aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e da tre rappresentanti designati dalle tre maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori della Regione ».

Sostituire, al secondo comma, le parole da: « da un esperto nominato » *fino a* « Centro-Nord » *con le altre*: « dal Provveditore alle opere pubbliche della Regione ».

POERIO. Illustrerò prima i due emendamenti, al primo comma, del resto chiarissimi. La legge non parla del rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche, e non capisco il perché di una tale omissione. Se vogliamo trovare una rappresentanza, la si trovi « in loco », evitando tutte le altre rappresentanze che niente hanno a che fare con la Calabria e che sembrano tante balie che dovrebbero offrirci il latte della sapienza ogni qual volta si esamina un problema!

CERUTI, *Relatore*. La consultazione delle organizzazioni sindacali è già prevista, in analogia con quanto indicato dal Piano di rinascita della Sardegna. Esprimo pertanto parere contrario agli emendamenti.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Mi associo al Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento soppressivo Poerio ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo Poerio ed altri.

(*Non è approvato*).

POERIO. Prima di passare alla votazione del terzo nostro emendamento, vorrei brevemente illustrarlo, chiedendo alla Commissione e al Governo come ritengano possibile escludere dalla composizione di un Comitato siffatto la rappresentanza specifica del Provveditore alle opere pubbliche (che fra l'altro ha una competenza di primissimo ordine in materia di difesa del suolo). Non mi pare opportuna una simile esclusione, e penso che il Governo dovrebbe rifletterci un po' prima di decidere.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Come si fa a dire che è escluso il Provveditore? Se leggiamo il primo comma vediamo che c'è anche il Provveditore alle opere pubbliche!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Per la coordinata programmazione ed esecuzione degli interventi da effettuare, ai sensi della presente legge, nell'ambito di ogni singolo bacino sia nella parte montana che in quella valliva, è istituita, presso il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5, una Commissione tecnica permanente composta da funzionari designati dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dalla Cassa per il Mezzogiorno e presieduta dal Presidente del Comitato di coordinamento medesimo, con i seguenti compiti:

a) accertare le esigenze globali di sistemazione dei singoli bacini, formulando idonee proposte ai fini della redazione e dell'eventuale aggiornamento dei progetti organici di intervento da parte del Comitato di coordinamento sopraindicato;

b) controllare che la realizzazione dei progetti esecutivi, di competenza delle singole Amministrazioni ed Enti pubblici, sia effettuata in conformità dei progetti organici di cui al punto *a*), segnalando tempestivamente alle Amministrazioni interessate eventuali carenze e i mezzi idonei ad eliminarle;

c) controllare lo svolgimento delle opere di manutenzione, affinché queste siano effettuate in modo coordinato ed efficace da parte delle singole Amministrazioni ed Enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze.

Gli onorevoli Poerio, Miceli, Magno, Gullo e Minasi hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 6:

« *Al primo comma, sostituire le parole:* presso il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5... presieduta dal Presidente del Comitato medesimo con i seguenti compiti, *con le seguenti*:

una Commissione avente sede nel Comune più popolato del bacino presieduta dal sindaco del Comune stesso e composta dai rappresentanti di ognuna delle amministrazioni dei Comuni ricadenti nel comprensorio, designati dai rispettivi consigli. La Commissione sarà assistita da un Ufficio tecnico composto da funzionari designati dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dalla Cassa per il Mezzogiorno ed avrà i seguenti compiti: ».

CERUTI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento perché appesantisce il meccanismo degli interventi.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Qui passiamo da contraddizione a contraddizione. Ieri ci è stata rivolta una filippica perché abbiamo creato un organismo pesante, adesso ci venite a chiedere una Commissione per i bacini. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poerio ed altri all'articolo 6.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Poerio, Miceli, Magno, Gullo e Minasi hanno presentato, in via subordinata, li seguente emendamento all'articolo 6:

« *In via subordinata, al primo comma, dopo le parole*: Cassa per il Mezzogiorno, *inserire*: e da tre rappresentanti dei tre comuni più popolati ricadenti nel comprensorio designati dai rispettivi Consigli comunali ».

CERUTI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poerio ed altri in via subordinata.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

(*Agevolazioni per i comprensori di bonifica e per l'attività di forestazione*)

Anche ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra di m. 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per i comprensori di bonifica montana di cui al precedente comma, il limite massimo dei contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per opere di carattere privato è elevato al 75 per cento e quello per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale è elevato al 60 per cento.

Per le opere interessanti le sistemazioni idraulico-agrarie strettamente connesse alla difesa e conservazione del suolo, il contributo può essere elevato fino all'85 per cento, sempre che le predette opere non contrastino con le esigenze sistematorie del bacino e presentino caratteristiche di opere d'interesse collettivo.

Per la costruzione, il riattamento e l'ammodernamento di strade vicinali ed interpoderali, il contributo statale di cui all'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è fissato nella misura massima dell'87,50 per cento.

La differenza tra il contributo concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 910, e il limite anzidetto, grava sui fondi di cui all'articolo 18.

L'erogazione del contributo dovuto ai privati viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi dopo il collaudo.

Per la parte di spesa relativa alle attività private di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, non coperta dal contributo in conto capitale di cui al secondo comma, possono essere concessi mutui a tasso agevolato tramite il Fondo forestale nazionale di cui all'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità previste dallo stesso articolo. A tal fine il Fondo anzidetto potrà essere integrato per un ammontare massimo di lire 500 milioni.

Soltanto gli oneri per la elevazione dei contributi nelle misure fissate al secondo e terzo comma e quelli per la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma, gravano sui fondi previsti dall'articolo 18.

Ai terreni oggetto di attività forestali di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, effettuate volontariamente dai privati interessati, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 33 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Gli onorevoli Poerio, Miceli, Magno, Gullo e Minasi hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 7:

« *Dopo il terzo comma inserire il seguente:*

Le opere di bonifica e di miglioramento di qualsiasi tipo, eseguite da privati, saranno finanziate secondo le norme e sugli stanziamenti delle leggi ordinarie in vigore e della legge 6 giugno 1965, n. 717 ».

POERIO. A me pare che questa dizione debba essere inserita nella legge perché l'obiettivo che si vuole raggiungere è che l'opera eseguita dal privato non debba ricadere nel finanziamento di una legge speciale.

CERUTI, *Relatore*. L'emendamento non è accettabile. In proposito ritengo sia opportuno richiamare un ordine del giorno presentato al Senato dal senatore Carelli ed accolto dal Governo.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poerio ed altri all'articolo 7.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Poerio, Magno, Miceli, Gullo e Minasi hanno presentato anche il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 7:

« Ai coltivatori proprietari, enfiteuti, fittavoli, ai coloni, ai mezzadri, ai compartecipanti, singolo o associati, ed alle cooperative agricole, operanti della Regione calabrese, tutti i sussidi statali in conto capitale e tutti i contributi statali sugli interessi e i mutui, previsti dalle leggi in vigore, saranno erogati nella misura massima prevista dalle leggi stesse, maggiorate del 40 per cento.

L'erogazione complessiva non potrà superare il 90 per cento della spesa in caso di sussidi in conto capitale, mentre in caso di contributi di pagamento degli interessi sui mutui potrà arrivare al 100 per cento dei contributi stessi ».

CERUTI, *Relatore*. È evidente che è sempre facile chiedere di aumentare i contributi. Noi, infatti, siamo sempre in assoluta carenza di contributi rispetto alle esigenze dell'agricoltura. Ora, se si vuole maggiorare in questo senso, raggiungeremo il risultato di favorire alcuni impedendo la larga possibilità di applicazione di questo provvedimento. Sono, pertanto, contrario all'emendamento.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è pure contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Poerio ed altri all'articolo 7.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Miceli, Poerio, Magno, Gullo e Minasi propongono il seguente articolo 7-*bis*:

ART. 7-*bis*.

Al fine di favorire e rendere stabile nelle zone montane e collinari gli insediamenti umani, l'Ente regionale di sviluppo agricolo, con gli stanziamenti e secondo le norme delle leggi ordinarie in vigore e delle leggi 26 giugno 1965, n. 717, è autorizzato di attuare tutti gli interventi necessari per dare continuità all'esecuzione delle opere di difesa del suolo ed assicurare risultati efficienti, ed in specie gli interventi diretti:

a) a realizzare un riordino fondiario che assicuri possibilità di reddito sufficiente alle aziende a proprietà contadina, singola o associata, e a promuovere le modifiche in senso moderno dei contratti agrari esistenti;

b) a redigere piani zonali diretti ad orientare le trasformazioni, le colture, gli allevamenti;

c) ad incentivare la costituzione di aziende silvo-pastorali estensivamente efficienti, gestite dai contadini anche con la presenza degli enti locali;

d) ad indirizzare verso le finalità suddette i finanziamenti e le provvidenze statali di ogni tipo.

POERIO. L'articolo 7-*bis*, che noi proponiamo, parte da una premessa valida che è quella di favorire e rendere stabili, nelle zone montane e collinari, gli insediamenti umani nella Regione.

In Calabria funziona l'Opera valorizzazione Sila su un terzo della superficie della Regione, superficie in cui è compresa quasi la maggior parte dell'Altipiano silano. Tenuto conto che il senatore Medici, nella sua relazione tenuta all'EUR sulla funzione degli enti di bonifica in Italia, ha sostenuto che insediamento umano e difesa del suolo sono la stessa cosa e costituiscono insieme un elemento naturale di difesa, noi proponiamo questo articolo 7-*bis*.

CERUTI, *Relatore*. Anche questo è un argomento che ritorna frequentemente nei dibattiti della nostra Commissione ed io sono fra quelli che pensano che gli strumenti di azione diretta o indiretta dello Stato dovrebbero subire una modifica; come pure sostengo che il discorso sugli enti di sviluppo e sulla loro competenza territoriale non sarà esaurito in questa legislatura, dato che l'Ente regione riproporrà questi temi. È evidente, però, che, in questa sede, includendo in una legge delle

cose che non sono proprie del provvedimento non si farebbe altro che sancire al massimo una pleonastica ripetizione. Pertanto sono contrario all'articolo 7-*bis*.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Anche il Governo è contrario all'articolo 7-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-*bis* proposto dagli onorevoli Miceli ed altri.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

(*Trasferimento degli abitati*)

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle *C* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445, e nelle leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire, ivi compresi gli abitati da trasferire ai sensi del quarto comma dell'articolo 2.

Per gli abitati da trasferire, il piano regolatore relativo è approvato, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, in deroga a tutte le norme e le formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

A parziale modifica del primo comma dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, l'area da assegnare gratuitamente ai proprietari delle case da abbandonare, e ai capifamiglia residenti nelle zone relative agli abitati da spostare, ai fini della presente legge, viene elevata a centocinquanta metri quadrati.

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella citata legge n. 445 circa l'assegnazione gratuita di aree, per la costruzione di nuovi alloggi si provvede con i fondi di cui alla presente legge:

a) mediante l'assunzione, a totale carico dello Stato, della spesa per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili, ed eventualmente di un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione, nel caso di proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965;

b) mediante la concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi nella misura del 60 per cento, limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un alloggio avente le caratteristiche indicate nella lettera *a*), ai proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni previste dalla medesima lettera *a*) ed ai capifamiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, sono fissati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera *a*) e sono indicati gli Enti di edilizia pubblica ai quali far costruire gli alloggi di cui trattasi.

Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord può autorizzare la costruzione degli alloggi di cui alla lettera *b*) da parte degli Enti di edilizia pubblica, qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso il rimborso di tale quota avrà luogo a costruzione ultimata in dieci annualità, con le modalità stabilite dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle Chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole e degli impianti sportivi connessi, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dei fondi previsti dall'articolo 18.

Gli onorevoli Poerio, Magno, Miceli, Gullo e Minasi hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 8:

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Sono a completo carico dello Stato, sui fondi previsti dall'articolo 18 della presente legge, gli oneri integrativi necessari a consentire, nelle nuove sedi, l'esercizio delle consuetudinarie attività lavorative delle popolazioni trasferite ».

CERUTI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento perché comporta oneri notevoli.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Poerio ed altri all'articolo 8.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Poerio, Magno, Miceli, Gullo e Minasi propongono il seguente articolo 8-*bis*:

ART. 8-*bis*.

Nell'impianto dei vivai forestali e nell'impianto della integrazione, nella manutenzione dei nuovi boschi, saranno stabilmente impiegati e cointeressati, con speciali contratti collettivi, nuclei familiari di lavoratori agricoli e di coltivatori insediati nelle località da rimboschire.

I nuclei in parola avranno diritto, oltre alla retribuzione salariale, ad una quota di reddito delle zone rimboschite in proporzione al lavoro prestato.

Le disposizioni a favore dei lavoratori e dei coltivatori di cui al precedente comma si applicano anche nei casi di tenuta e di utilizzazione dei boschi esistenti di proprietà comunale e demaniale e di quelli comunque gestiti dall'Azienda autonoma delle foreste demaniali.

POERIO. Noi riteniamo che il problema dei boschi in Calabria comincia ad essere riconosciuto come uno dei problemi preminenti.

Io non appartengo a coloro che vogliono tutto rimboschire: però devo dire che è precipua la necessità di rimboschire, e quindi, nel momento in cui si vuole stabilire un rapporto costante tra bosco e mano d'opera, tra bosco e lavoratore, è necessario che al bosco stesso non solo si dia una ubicazione geografica, una collocazione territoriale, ma si stabilisca un rapporto stabile con coloro i quali al bosco sono addetti e che dal bosco traggono vita.

Il Presidente sa del resto che simili rapporti esistono in altri Paesi della stessa Europa, come per esempio in Finlandia. Ma, senza bisogno di andare in un Paese altamente civile qual è la Finlandia, restiamo pure in Calabria. Quali erano i vecchi rapporti che si stabilivano tra boschi e montanari? Quelli della utilizzazione del bosco, per motivi di vita e di sopravvivenza. Di questo rapporto di produzione sono vissuti nei secoli i miei compaesani nostri avi, i calabresi. Non capisco perché oggi, quando lo andiamo a riproporre in senso scientifico, moderno, organico, la proposta debba andare incontro ad una bocciatura.

CERUTI, *Relatore*. Nel caso dei braccianti agricoli, tenendo conto di quelli che sono i periodi di accrescimento del bosco, come si fa a ipotizzare un nucleo familiare? In primo luogo, il rapporto non è mai familiare, ma individuale; inoltre, questa cointeressenza dovrebbe praticamente verificarsi nel momento del taglio del bosco: andiamo quindi a ipotizzare una cointeressenza che si stabilisce tra un momento dato oggi e un momento che si realizza col taglio del bosco, fra quindici -vent'anni. Il che è fuori della realtà e di impossibile attuazione.

Comunque, anche se il problema dovesse esistere, non costituirebbe materia di legge, ma di contrattazione sindacale, per cui esprimo parere contrario all'emendamento.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Mi associo al Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8-*bis*.

(*Non è approvato*).

All'articolo 9 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e lo pongo in votazione.

ART. 9.

(*Approvazione dei progetti esecutivi delle opere*)

I progetti esecutivi delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del Presidente del Comitato medesimo.

Quando l'importo superi i 500 milioni di lire, è necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(*Esecuzione delle opere*)

L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad organi dello Stato,

ad Aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi, a Consorzi di bonifica e di irrigazione e a Consorzi di miglioramento fondiario, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.

Gli onorevoli Miceli ed altri propongono di sopprimere le parole: « e a consorzi di bonifica e di irrigazione ».

CERUTI, *Relatore*. Sono contrario.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Agli articoli 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e li pongo successivamente in votazione.

ART. 11.

(*Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere*)

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti relativi all'attuazione della legge*)

A tutti gli atti e contratti stipulati ai fini e in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Manutenzione delle opere*)

Le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro collaudo, alle Amministrazioni statali e locali e agli Enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive integrazioni.

Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse connesse, comprese quelle vallive, è assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

(*Intervento per contribuire alla realizzazione dell' istituenda Università della Calabria*)

Nell'ambito degli interventi previsti nei settori della formazione civica, culturale e professionale, di cui all'articolo 2, lettera *d*), la somma di 15 miliardi di lire, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, è destinata agli impianti ed alle attrezzature scientifiche e didattiche e all'arredamento dell'istituenda Università degli studi della Calabria, nonché all'arredamento e al funzionamento dell'annesso Centro residenziale.

Vi è un emendamento, a firma del deputato Minasi, soppressivo dell'intero articolo. Prego l'onorevole Minasi di volerlo illustrare.

MINASI. Per quanto riguarda l'Università della Calabria, la copertura attinge al fondo globale. Perché, quindi, questo articolo 14, che sottrae 15 miliardi agli altri investimenti? Questo mio emendamento, come gli altri che ho presentato, tende ad evitare il peggior male, dato che io continuo a rinnovare il mio giudizio negativo su tutto il provvedimento: nel caso specifico, disperatamente certo di risparmiare 15 miliardi.

Io sono profondamente convinto che il provvedimento odierno accantona il problema cardine della regione calabrese, e lo accantona per dodici anni. Affermare con un ordine del giorno quello che poi non si ha il coraggio di rendere norma operante, cioè impedire la dispersione dei fondi, o almeno di questi fondi, è cosa grave: è il complesso della cattiva coscienza che affiora in quell'ordine del giorno.

CERUTI, *Relatore*. Respingo fermamente l'allusione alla « cattiva coscienza » e dichiaro che l'emendamento non è accettabile, per le ragioni esposte ieri.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Mi associo al Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 14.

(*È approvato*).

Agli articoli 15, 16 e 17 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e li pongo successivamente in votazione.

ART. 15.

(*Procedura per l'occupazione temporanea e per la demanializzazione dei terreni boschivi*)

Le occupazioni temporanee, gli acquisti e le espropriazioni dei terreni ai sensi dell'articolo 2 – penultimo comma –, sono effettuati con le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni e nel regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Per gli acquisti e le espropriazioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, l'approvazione dei progetti di acquisto e di esproprio di terreni a favore dell'Azienda medesima, ai sensi del precedente comma, equivale a completo esaurimento della procedura prevista dall'articolo 130 del Regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Per le occupazioni temporanee, in deroga a quanto disposto dagli articoli 45 e 46, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli Enti che provvedono alla esecuzione dei progetti delle opere di sistemazione idraulico-forestale, possono promuovere la pubblicazione, a cura del Sindaco, presso ciascun comune e per la durata di un mese, della cartografia e degli elenchi dei terreni da occupare in base alle previsioni dei progetti esecutivi approvati. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notificazione prevista dalla legge e dalla scadenza del suo termine decorre il periodo di 30 giorni entro cui possono essere presentati eventuali ricorsi ed opposizioni.

(*È approvato*).

CAPO III

NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

(*Uffici speciali per l'attuazione della legge*)

La Cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avvalendosi degli appositi Uffici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, già costituiti in Calabria, a cura dei Ministeri anzidetti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Alle spese necessarie per il funzionamento degli Uffici anzidetti si provvede, con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dalla Cassa, d'intesa rispettivamente con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, ed approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione dei rendiconti consuntivi.

Le spese di funzionamento dei predetti Uffici, relative al periodo precedente al 1° luglio 1967, gravano sullo stanziamento previsto dall'articolo 18 per l'anno finanziario 1967, in misura comunque non superiore a lire 250 milioni.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Personale degli uffici speciali*)

Il personale assunto successivamente alla entrata in vigore della legge 26 novembre 1955, n. 1177, o comunque non oltre il 31 dicembre 1963, da organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei lavori pubblici, per essere addetto a servizi inerenti all'attuazione della legge medesima, per il cui espletamento la Cassa ha erogato le relative somme, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, presso le rispettive amministrazioni, con decorrenza dal 1° luglio 1967, nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto.

Compiuti sei anni di servizio dalla data di inquadramento, il personale di cui al precedente comma è collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.

L'inquadramento verrà disposto, con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in base ad apposita domanda, che gli interessati dovranno presentare rispettivamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo dal 1° luglio 1967 al 31 dicembre 1980, si provvede con i fondi di cui all'articolo 18.

A tal uopo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, nei singoli anni finanziari sarà provveduto al trasferimento, dai fondi medesimi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri della agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, delle somme occorrenti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

(*Disposizioni di carattere finanziario*)

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 345 miliardi.

Tale somma sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1967, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1968, di lire 23 miliardi per l'anno finanziario 1969, di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1970, di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 28 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1978, di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della Cassa, quale risulta ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione separata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente presenterà per l'approvazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord il rendiconto relativo alle somme impegnate ed erogate per gli interventi eseguiti e da eseguirsi nei settori di cui alla presente legge.

Lo stesso rendiconto sarà comunicato al Comitato tecnico di coordinamento di cui allo articolo 5.

Sono stati presentati due emendamenti sostitutivi, uno dal deputato Minasi, sostitutivo dei primi due commi, e uno dai deputati Miceli ed altri, sostitutivo dell'intero articolo.

Do lettura dell'emendamento sostitutivo Minasi:

« *Sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente:*

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di 690 miliardi.

Tale somma sarà stanziata in aggiunto capitolo dello stato di previsione della spesa, del Ministero del tesoro in ragione di lire 24,10 miliardi per l'anno finanziario 1967:

L.	40	miliardi	per	l'anno	finanziario	1968
»	46	»	»	»	»	1969
»	48	»	»	»	»	1970
»	50	»	»	»	»	1971
»	52	»	»	»	»	1972
»	56	»	»	»	»	1973

al 1977 di lire 52 miliardi per l'anno finanziario 1978, di lire 48,10 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1980 ».

Do lettura dell'emendamento sostitutivo Miceli ed altri:

« *Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:*

visti per le finalità di cui al precedente articolo 1 nei bilanci delle pubbliche amministrazioni dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno nonché nelle altre leggi in vigore, per il periodo indicato dal citato articolo 1 è autorizzata la spesa di 960 miliardi. Tale somma sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di:

L.	12,5	miliardi	per	l'anno	finanziario	1967
»	20	»	»	»	»	1968
»	47,5	»	»	»	»	1969
»	50	»	»	»	»	1970
»	70	»	»	»	»	1971
»	80	»	»	»	»	1972
»	100	»	»	»	»	1973
»	125	»	»	»	»	1974
»	125	»	»	»	»	1975
»	100	»	»	»	»	1976
»	80	»	»	»	»	1977
»	60	»	»	»	»	1978
»	50	»	»	»	»	1979
»	40	»	»	»	»	1980

I due emendamenti propongono dei maggiori stanziamenti. Non vi è copertura, quindi non possono che essere votati nel principio ispiratore che ne è alla base, tendente a consentire un aumento degli stanziamenti. Resta inteso che, se approvati, tali emendamenti dovrebbero essere sottoposti alla Commissione Bilancio per l'indicazione della copertura.

MINASI. Insisto affinché l'emendamento venga votato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Minasi.

(*Non è approvato*).

POERIO. Anch'io insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Miceli ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

(*Copertura degli stanziamenti*)

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, negli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per ciascuno degli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

(*Completamento delle opere previste dal precedente piano*)

Gli adempimenti per la realizzazione delle opere programmate e finanziate ai sensi delle leggi 26 novembre 1955, n. 1177, e 10 luglio 1962, n. 890, effettuati nel periodo successivo al 30 giugno 1967 e fino all'entrata in vigore della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti di legge.

Gli onorevoli Miceli, Poerio, Magno, Gullo e Minasi propongono un emendamento soppressivo dell'articolo 20.

CERUTI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo.

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 20.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo successivamente in votazione gli articoli 21 e 22:

ART. 21.

Entro sei mesi dall'istituzione della regione della Calabria con successiva legge saranno emanate le norme per il coordinamento delle disposizioni della presente legge con quelle concernenti le funzioni e le competenze attribuite alla Regione stessa dalle leggi costituzionali.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il Relatore, onorevole Ceruti, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione agricoltura,

nell'approvare il disegno di legge recante provvedimenti straordinari per la Calabria, già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 febbraio 1968;

considerato il grave dissesto idrogeologico della Regione e i riflessi negativi sulla economia generale e sulle condizioni sociali di quella comunità,

impegna il Governo

affinché nella fase di attuazione della legge in esame siano riservati non meno di 200 miliardi alle opere di difesa e di conservazione del suolo e ai lavori di sistemazione idrogeologica che dovranno avere priorità assoluta sugli altri interventi ».

PASTORE, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ceruti.

(*È approvato*).

MINASI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come calabrese e come rappresentante del PSIUP, annunzio il mio voto decisamente contrario al provvedimento che serve ad operare una mistificazione dinanzi all'opinione pubblica calabrese e consentire a coloro che, per 5 anni, hanno consapevolmente eluso i problemi della Calabria e sostenuto la politica economica in atto, che va determinando prospettive non liete per il Mezzogiorno, di farsi la campagna elettorale.

Responsabilmente votiamo contro perché questo provvedimento, strutturato disorganicamente e che lascia all'Esecutivo la libertà della distribuzione dei fondi, determinerà per 12 anni l'accantonamento del problema cardine per la sicurezza fisica delle popolazioni calabresi, ossia la difesa del suolo, presupposto base per il divenire di quella regione.

Il PSIUP non dispone del numero sufficiente di firme per mandare in aula questa legge; diversamente lo avremmo fatto con coscienza tranquilla, certi di servire e non eludere un problema che si deve affrontare responsabilmente.

Bastava approvare una norma che, per il 1967 e 1968, desse al Governo la disponibilità finanziaria prevista dallo stesso disegno di legge per fare operare fino a tutto il 1968 la vecchia legge e il problema sarebbe stato affrontato seriamente e responsabilmente nella prossima legislatura senza il cappio al collo ai parlamentari della minoranza.

Vi era l'impegno assunto dal Governo, allorché si volle prorogare soltanto l'addizionale 5 per cento pro-Calabria, di discutere la relazione della Cassa sull'applicazione del dodicennio della legge speciale, onde trarre la giusta indicazione di quella esperienza per apportare uno strumento più valido, meglio strutturato, per dare nei prossimi 12 anni una soluzione organica al problema della difesa del suolo che rimane ancora aperto ed insoluto.

Votiamo contro, rammaricati di non poter usufruire della collaborazione dei parlamentari calabresi per impedire che questo provvedimento eluda per 12 anni il problema della difesa del suolo calabrese. Tutto il nostro sdegno è rivolto soprattutto ai parlamentari calabresi della maggioranza governativa che hanno brillato per la loro assenza e il loro mutismo. Non abbiamo discusso di problemi lunari ma di quelli di una regione la cui amara realtà è sotto i nostri occhi.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Lei sa benissimo che da anni il Governo sta cercando di risolvere i problemi della Calabria.

MINASI. Sono lieto di veder rotto il silenzio da un parlamentare calabrese, ma, soprattutto, da un Sottosegretario.

Noi votiamo contro perché non intendiamo assumerci la benché minima responsabilità per ciò che presuppone questo provvedimento di legge.

Signor Ministro, colleghi della maggioranza, il nostro voto contrario assume il significato di una protesta contro i metodi che voi avete instaurato per defraudare del suo libero giudizio il popolo calabrese, per carpire alla Calabria un consenso al termine di questa desolata legislatura.

Noi votiamo contro per respingere l'ipocrisia di un ordine del giorno predisposto dalla maggioranza, la quale si rifiutò al Senato di trasformare in norma operante il contenuto di quell'ordine del giorno.

Noi votiamo contro sollecitando soprattutto la responsabilità dei nostri colleghi comunisti, ricordando ad essi che, dinanzi alle popolazioni calabresi, noi abbiamo assunto un impegno per la soluzione del problema della difesa del suolo calabrese.

Ecco il significato del nostro voto, ecco il contenuto di protesta che noi diamo ad esso responsabilmente e lealmente.

POERIO. Noi comunisti votiamo con la massina serenità contro la legge proposta dal Governo di centro-sinistra, non perché non vogliamo un'altra legge speciale per la Calabria, ma perché riteniamo che quella che stiamo esaminando tradisca gli interessi delle popolazioni calabresi.

Quando si è trattato di votare a favore della legge istitutiva dell'Università in Calabria, lo abbiamo fatto perché ritenevamo che quella legge accogliesse alcune rivendicazioni poste da noi comunisti, come quella fondamentale della unitarietà, e condannasse la dispersività clientelare ed elettoralistica sempre sostenuta dalla democrazia cristiana e dai suoi alleati nel Governo di centro sinistra.

Oggi voi portate, allo spirare di una legislatura, dopo mesi di assenza ed indecisioni, un provvedimento di chiara impronta elettoralistica che non ha permesso un qualificato ed efficace dibattito che nascesse dal contributo, dalla collaborazione e dalla profonda riflessione di tutte le forze democratiche progressiste della Calabria.

Già i risultati a cui è pervenuta la vecchia legge speciale per la Calabria del 26 novembre 1955, n. 1177, sono un severo atto di accusa contro la importenza e la incapacità dei governi della DC e dei suoi alleati e rappresentano una specifica prova del fallimento della « politica meridionalistica », i cui provvedimenti straordinari e speciali non sono riusciti a risolvere nessuno dei problemi di fondo della Calabria e del Mezzogiorno.

La legge che si porta alla nostra approvazione continua le scelte ed i metodi di questa errata politica. Si continua ad affidare la legge alla Cassa per il Mezzogiorno e la si sottrae a qualsiasi forma democratica di controllo, escludendo la Calabria e le sue istanze democratiche, negando soprattutto all'istituenda regione la funzione primaria che deve avere nell'attuazione di una legge che, nel rinnovamento della Calabria, avrebbe dovuto essere premessa indispensabile.

Si continua nell'azione di sostitutività dei finanziamenti attraverso la distorsione di ingenti somme che nulla hanno a che fare con lo scopo finale e preminente che avrebbe dovuto perseguire la legge: la difesa del suolo e la sistemazione idrogeologica dei bacini montani e vallivi come premessa indispensabile ad una politica di assetto territoriale e di programmazione economica. Si rinunzia all'intero gettito dell'addizionale, che si calcola debba raggiungere, nei 13 anni di vita della legge, circa 1.500 miliardi di lire, e se ne assegnano alla Calabria solo 350.

Né vale la giustificazione addotta dal Ministro Pastore attraverso i cosiddetti « tempi impossibili d'impiego » in Calabria, nei 13 anni previsti dalla legge, di somme maggiori ai 350 miliardi stanziati con la legge governativa.

È una giustificazione insulsa, che i calabresi sapranno condannare con la loro rivolta al paternalismo della democrazia cristiana e delle altre forze del centro-sinistra.

Ma i limiti e le distorsioni più gravi della legge presentata dal Governo di centro-sinistra derivano dal fatto che anch'essa, come la precedente legge speciale, diventerà uno strumento della ulteriore penetrazione monopolistica e del rafforzamento della proprietà terriera e capitalistica, eludendo e svuotando ancora una volta lo scopo originario e primario del consolidamento del suolo che, avendo nelle strutture fondiarie ed agrarie una delle cause del suo dissesto, poteva essere salvato e valorizzato proprio colpendo in primo luogo tali strutture.

Come nel passato, ancor più oggi, il problema del suolo rappresenta per la Calabria, per i suoi 370 bacini, per la sua montagna, per la sua collina, per i suoi fondovalle, che sono il 90 per cento circa della sua superfice agraria e forestale, una condizione fondamentale per lo sviluppo esteso ed organico della agricoltura. Ma questa condizione non è stata realizzata con la precedente legge speciale ed è facile affermare che non sarà raggiunta con la nuova legge, nel momento in cui si estendono i compiti a varie incentivazioni che nulla hanno a che fare con il problema di fondo per cui la prima legge nacque e per la quale si batterono e lottarono i calabresi nei tragici giorni delle alluvioni dell'ottobre-novembre 1951-53.

I problemi della difesa del suolo calabrese si dovevano e si potevano affrontare nel contesto della programmazione regionale e nazionale, così come i comunisti hanno affermato e prospettato al Parlamento italiano già nel febbraio 1967, in stretto collegamento con una politica di riforma agraria che, eliminando le attuali strutture fondiarie ed agrarie, avviasse a soluzione con il problema del suolo la questione agraria, sostanza di una programmazione socialmente ed economicamente rinnovatrice per la Calabria. Di queste esigenze i comunisti si son fatti portatori nel Parlamento attraverso la presentazione di una precisa proposta di legge al Senato già nell'aprile del 1967. È falso perciò quando si afferma che tempi limitati impongono la scelta che propone il Governo di centro-sinistra per la Calabria. Né vale il ricatto della mancanza di finanziamenti immediati per il completamento delle opere già avviate per la difesa del suolo e per il trasferimento degli abitati. Il gruppo comunista ha presentato al Senato una proposta di legge stralcio che permetteva finanziamenti ed interventi immediati e lasciava la possibilità al nuovo Parlamento di redigere una legge che raccogliesse veramente l'esperienza e le esigenze maturate in questi anni in tutte le istanze democratiche e tra le popolazioni calabresi.

Nessuna giustificazione perciò al ricatto governativo verso la Calabria e verso i preminenti interessi delle popolazioni calabresi. Ma la Calabria ha già pagato abbastanza per la sciagurata politica dei Governi democristiani prima e del centro-sinistra oggi. Gli altri 600 mila emigrati, costituiti dalle forze più giovani e valide, sono il dato più eloquente e il marchio indelebile che bolla a fuoco la democrazia cristiana e i suoi alleati. I calabresi sapranno certamente trarre le debite

conseguenze politiche dalla lezione della storia e dalla demagogia elettorale dell'affrettato varo che ha spinto la DC e i suoi alleati ai falsi provvedimenti straordinari che in questi giorni si sono voluti ammannire.

I calabresi non hanno dimenticato e non dimenticheranno che, ieri come oggi, a tali provvedimenti il Governo è stato costretto dal sangue di Melissa, dall'azione dei comitati sorti durante i drammatici giorni delle alluvioni, dai 73 morti della Fiumarella, dalle sofferenze dei 600 mila emigrati!

BUFFONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi! Non possiamo non formulare la nostra dichiarazione di voto, a conclusione di questa legge speciale per la Calabria, per non dare l'impressione, dopo il « pontificato » così lungo e così serrato tenuto dai rappresentanti del PCI e del PSIUP, che non ci sia alcuna voce discorde, quasi a voler qui mostrare una Calabria rappresentata esclusivamente dai deputati comunisti e psiuppini!

Noi siamo qui per dare testimonianza al Governo, per dare testimonianza alla intera opinione pubblica italiana, della gratitudine che la Calabria prova verso chi, dopo secoli di abbandono, ha impostato un organico piano di interventi che le consentiranno di progredire.

Desolata legislatura per la Calabria, l'ha definita or ora l'onorevole Minasi, quella che sta finendo! Ma i calabresi sanno che questa legislatura ha significato per loro la grande strada di scorrimento veloce del Tirreno e dello Jonio; ha significato per loro il piano dei porti, finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno; ha significato per loro il piano ospedaliero, finanziato in gran parte dalla Cassa per il Mezzogiorno ed ora in pieno svolgimento. I calabresi sanno che questa legislatura ha voluto dire finanziamento generale della statale Salerno-Reggio Calabria, ha voluto dire raddoppio del binario Napoli-Reggio Calabria, ha voluto dire università e aeroporto, e ha voluto dire finalmente, in sede di rilancio della nuova legge sulla montagna, la classificazione dell'80 per cento del territorio della Calabria come territorio montano.

Questa legge che ora stiamo per approvare è stata imposta a voi proprio dalla pressione popolare che avete subìto. La vostra politica per la Calabria è il cartello dei « no ». Sempre no! Questa è veramente politica demagogica, perché nel momento in cui l'intera penisola vive un'intenso travaglio, scossa da questo fremito di progresso, colpita come è stata colpita dai dolorosi eventi del terremoto in Sicilia, venite qui a chiedere l'intera addizionale della sovraimposta sulla Calabria! Questo significa veramente porre in termini demagogici i problemi della nostra regione.

D'altra parte, tranquillizzatevi, visto che siete così sicuri che la polemica vi renda. Tra un mese saremo sulle piazze a dirle queste cose. Noi siamo stati ieri facili profeti, prevedendo l'avvento di un avvenire migliore per la nostra terra. Voi siete stati invece sempre profeti di sciagura per la Calabria!

Io vi chiedo la coerenza, perché noi abbiamo non interessi elettorali, ma un interesse civico, sociale, umano che ci sprona a far varare la legge. Ma che cosa credete? Credete veramente che la coscienza nazionale può essere mobilitata dalla falsa retorica con cui impostate i nostri problemi? E non credete, invece, che anche noi siamo in marcia, che anche da noi non è in corso un processo di ristrutturazione che consentirà di portare la Calabria ad un livello più dignitoso di vita civile e sociale?

Il gruppo parlamentare democristiano rivendica a sé e a questo Governo dei tre partiti di centro-sinistra la coerenza di continuare un discorso di evoluzione civile per la gente di Calabria.

LORETI. Da parte del gruppo del PSU intendo esprimere il parere e il voto favorevole su questo disegno di legge.

Il dibattito appassionato svolto dalla nostra Commissione ha messo in rilievo l'esigenza inderogabile di un intervento aggiuntivo per risolvere i gravi e seri problemi della Calabria. Nessun collega ha contestato il grave dissesto idrogoeologico della regione e il suo continuo spopolamento. Tutti hanno rilevato che bisogna fermare la fuga delle popolazioni, dando ad operai, contadini, intellettuali la possibilità di edificare un maggiore benessere ed una rinascita generale. Mentre prima vi è stata una critica, da parte comunista, contro il Governo perché tutti i soldi non venivano stanziati per il consolidamento delle zone montane e per riparare i dissesti idrogeologici, quando siamo passati agli emendamenti vi è stata una contraddizione in quanto i fondi si volevano disperdere in diverse altre direzioni. Noi, invece, vogliamo utilizzare la maggior parte di questi fondi per la sistemazione idrogeologica, però non possiamo non porre mano ad una serie di altri problemi che sono indispensabili perché quelle opere di carattere generale non vadano disperse per mancanza di opere complementari necessarie al vivere civile delle popolazioni.

Io debbo contraddire l'onorevole Minasi, il quale ha affermato che il Governo è stato insensibile ai problemi della Calabria. Certamente occorreranno ulteriori sforzi del Parlamento e del Governo per portare questa regione alla pari delle altre e fare progredire tutto il Mezzogiorno per eliminare i dislivelli esistenti. Ciò non significa che questo non sia un importante intervento in favore della regione calabra.

Io credo che questo provvedimento sia in linea con l'indirizzo generale del Governo, non contraddice la programmazione economica nazionale e non elude i problemi di coordinamento stabiliti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anzi riporta tutti gli interventi della Cassa in collegamento al piano generale nazionale.

Per questi motivi diamo il voto favorevole a questo disegno di legge, convinti di avere operato nell'interesse della Calabria.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione *(Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato)* (4981).

PRESIDENTE. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del senato*) (4981).

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fornale.

FORNALE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Istituto nazionale della nutrizione è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e, precisamente, della Direzione generale dell'alimentazione.

Scopo dell'Istituto è la ricerca e lo studio dei problemi alimentari connessi con i prodotti dell'agricoltura.

Attualmente l'Istituto è finanziato con un contributo annuale di 290 milioni, contributo, inadeguato a far fronte alle spese del personale e delle attrezzature scientifiche.

Il disegno di legge al nostro esame mira, pertanto, ad elevare questo contributo a 450 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1968, e stabilisce come far fronte a questo onere.

Io esprimo parere favorevole al provvedimento e invito la Commissione a volerlo approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 290 milioni disposto a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, con legge 25 febbraio 1963, n. 258, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1968, a lire 450 milioni.

Il contributo di cui al precedente comma sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le disponibilità del conto di tesoreria denominato « Ministero dell'agricoltura e delle foreste – Fondo ex Sepral » saranno trasferite in un conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro – Fondo ex Sepral », dal quale saranno prelevate, per affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, lire 160.000.000 annue a partire dall'anno finanziario 1968 e sino al totale esaurimento delle disponibilità medesime.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere, derivante dalla presente legge, di lire 160.000.000 per l'anno finanziario 1968, sarà provveduto con i proventi di pari importo di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, nei singoli anni finanziari, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge d'iniziativa del senatore Salari: « Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4934), discussa e approvata nella seduta di ieri.

La proposta pertanto sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e delle proposte di legge posti all'ordine del giorno.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Provvedimenti straordinari per la Calabria » (*Approvato dal Senato*) (4938):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4981):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

Senatore SALARI: « Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e la acquicoltura del Trasimeno » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4934):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armani, Averardi, Minasi, Nucci, Ceruti Carlo, De Leonardis, Della Briotta, Ferraris Giuseppe, Fornale, Ferrari Aggradi, Gerbino, Gullo, Imperiale, Buffone, Loreti, Mengozzi, Poerio, Villa, Pala, Castellucci, Radi, Rinaldi, Vincelli Sebastiano, Sedati, Stella, Pucci Ernesto.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO